



COMUNE DI BRESCIA

AGGIORNATO A OTTOBRE 2022

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Questo documento è stato condiviso ed approvato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia.

E' stato redatto dalla rete degli Sportelli per Stranieri accreditati dal Comune di Brescia, in collaborazione con il Servizio Lavoro Migrazioni ed Inclusione del Comune di Brescia, coordinatore della rete.

Vuole essere uno strumento utile per gli operatori dei Servizi e per i cittadini stranieri, in materia di rilascio, rinnovo e aggiornamento dei documenti di soggiorno.

Gli elenchi e le procedure possono subire variazioni, a causa di aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

Per informazioni approfondite è possibile fare riferimento agli Sportelli accreditati, qui di seguito elencati, che offrono gratuitamente i propri servizi:

ACLI

Via Corsica 165 – 25125 Brescia
Tel. 030/2294011 infoimmigrati@aclibresciane.it

ANOLF Brescia APS

Via Altipiano d'Asiago 3 – 25133 Brescia
Tel. 030/3844710 – Fax 030/3844711 anolf_brescia@cisl.it

CENTRO MIGRANTI Onlus

Via Antiche Mura 3 – 25121 Brescia
Tel. 030/42467/41356 – Fax 030/2991268 centromigranti@diocesi.brescia.it

INCA CGIL

Via Folonari 20 - 25126 Brescia
Tel. 030/3729234 – Fax 030/3729233 ufficio.stranieri@cgil.brescia.it

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Unione Provinciale di Brescia

Corso Garibaldi 29/A - 25122 Brescia
Tel. 030/49492/2807812 - Fax 030/2404066 centroservizi@mclbrescia.it

UIL

Viale Italia 8/b– 25126 Brescia
Tel. 030/3753032 – Fax 030/2404889 cspbrescia@uil.it

INDICE SCHEDE

1) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.....	3
2) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO.....	4
3) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.....	6
4) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE.....	7
5) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA.....	8
6) PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE ULTRAQUATTORDICENNE.....	10
7) CONVERSIONE PERMESSODI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI.....	11
8) PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.....	13
9) PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DEL FAMILIARE CONVIVENTE.....	16
10) AGGIORNAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, DEL PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO e DELLA CARTA DI SOGGIORNO.....	18
11) DUPLICATO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO o DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.....	19
12) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO.....	20
13) PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	22
14) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA.....	23
15a) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA).....	24
15b) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVE PATOLOGIA).....	26
16a) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA.....	27
16 b) PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA DI MINORE STRANIERO AFFIDATO.....	27
16c) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA' E PER AFFIDAMENTO.....	28
16 d) CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE" PER MINORI STRANIERI AFFIDATI A GENITORI ITALIANI.....	29
17) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE.....	30
18) PERMESSO PER MOTIVI RELIGIOSI.....	31
19) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA.....	32
20) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA.....	33
21) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE.....	34
22)RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE.....	35
23) RILASCIO "CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE" PER CITTADINO STRANIERO CONIUGE O FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO / UE.....	36
24) CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARI DI CITTADINI EUROPEE E ISCRIZIONE MINORI	41
25) ART. 19 PERMESSO PER FAMIGLIA PARENTE ENTRO SECONDO GRADO DI CITTADINO ITALIANO.....	36
26) RILASCIO TITOLO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD CHE SI SONO AVVALSI DELL' ACCORDO DI RECESSO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO.....	49
27) RILASCIO TITOLO DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD CHE SI SONO AVVALSI DELL' ACCORDO DI RECESSO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO.....	50
28) COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'.....	50
29) DICHIARAZIONE DI PRESENZA.....	51

ALLEGATO: VADEMECUM permessi di soggiorno per richiedenti e titolari di protezione internazionale

1) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia in Via Lupi di Toscana 6. L'appuntamento si fissa, on line, sul sito: <https://immigrati.prefettura.brescia.it/STIPWebClient/>. I moduli 1 e 2 sono compilati all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Documenti da presentare al SUI:

- Passaporto, con visto per lavoro subordinato;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento¹: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza² del precedente permesso tramite kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;³
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare tutte le buste paga.
- In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi;
- Fotocopie di tutte le buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per lavoratori domestici;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza⁴ (NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)

¹ D.M. 6 ottobre 2011 e Circolare Ministero dell'Interno n.400/Segr./5/2012 del 27 gennaio 2012. Si precisa che per ogni richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento dei permessi di soggiorno vi sono spese postali di 30 euro, per ogni busta.

² Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

³ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

⁴ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

(Documenti da chiedere al datore di lavoro):

- Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i lavoratori domestici, comunicazione di assunzione resa all'INPS;
- Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro, su modello predisposto dalla Questura di Brescia;
- Fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro.
- Per i tirocinanti: contratto di tirocinio + buste paga + copia dei bonifici di pagamento effettuati sul c/c intestato all'interessato

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro (se contratto tempo determinato) o 80,46 euro (se contratto a tempo indeterminato) per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro.

NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit⁵.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

2) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO⁶

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite kit postale

Documenti da allegare:

- Fotocopia del Passaporto con visto di ingresso
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁷ del precedente permesso, tramite kit postale.

Documenti da allegare:

⁵ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

⁶ Artt. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.

⁷ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;⁸
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Fotocopia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa;
- Fotocopia attribuzione della partita IVA
- Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;
- Fotocopia dichiarazione dei redditi – Modello Unico;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza⁹ (NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)

L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione del Presidente della Società, riguardo alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
- Fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).

NOTA Se i soci hanno un contratto di lavoro e sono dipendenti, devono richiedere il permesso per lavoro subordinato (e non il permesso per lavoro autonomo).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit¹⁰.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

⁸ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

⁹ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

¹⁰ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

3) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

STAGIONALE¹¹

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia in Via Lupi di Toscana 6. L'appuntamento si fissa, on line, sul sito: <https://immigrati.prefettura.brescia.it/STIPWebClient/>. I moduli 1 e 2 sono compilati all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. **Documenti da presentare al SUI:**

- Passaporto con visto per lavoro stagionale;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento¹²: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

C) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza¹³ del precedente permesso, tramite kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto allo Sportello Unico Immigrazione:

Il rinnovo può essere richiesto dallo stesso o anche con un datore di lavoro diverso da quello con il quale ha ottenuto il nulla osta all'ingresso¹⁴, fermo restando il limite di nove mesi. In tale caso, per il rinnovo del permesso deve essere prodotta la copia della comunicazione di assunzione (modello "unificato Lav" o altri modelli) del nuovo datore di lavoro.

Pagamento¹⁵: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro.

¹¹ Art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 38 D.P.R. 394/99 e succ. mod.

¹² D.M. 6 ottobre 2011 e Circolare Ministero dell'Interno n.400/Segr./5/2012 del 27 gennaio 2012. Si precisa che per ogni richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento dei permessi di soggiorno vi sono spese postali di 30 euro, per ogni busta.

¹³ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

¹⁴ Art. 17 Decreto legge 9.02.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

¹⁵ D.M. 6 ottobre 2011 e Circolare Ministero dell'Interno n.400/Segr./5/2012 del 27 gennaio 2012. Si precisa che per ogni richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento dei permessi di soggiorno vi sono spese postali di 30 euro, per ogni busta.

4) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE¹⁶

La richiesta del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza¹⁷ del precedente permesso, tramite kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;¹⁸
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) rilasciata sul sito <http://gefo.servizirl.it/dote>, previa registrazione con casella di posta elettronica, codice fiscale alfanumerico e password (se in possesso); oppure domanda all'INPS dell'indennità di disoccupazione (se in possesso);
- Redditi da lavoro o da altra fonte lecita, propri o di familiari conviventi¹⁹. Possono esibirsi: Fotocopie buste paga dell'anno in corso e CU (se in possesso), prestazioni di sostegno al reddito²⁰ o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza²¹ (NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit²².

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

¹⁶ Art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod. Dal 18 luglio 2012, la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione è di 1 anno (e non più 6 mesi): Legge 28/06/2012 n.92.

¹⁷ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

¹⁸ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

¹⁹ Art 13 D.P.R. 394/99

²⁰ Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016 Ministero dell'Interno: L'art. 22 comma 11 del D.lgs 286/98 "nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione ("un periodo non inferiore ad un anno ") non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, dalle SSLL, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione".

²¹ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

²² Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

NOTA 1: La validità del permesso è per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.²³

NOTA 2: Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

5) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA²⁴

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia in Via Lupi di Toscana 6, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare. L'appuntamento si fissa, on line, sul sito: <https://immigrati.prefettura.brescia.it/STIPWebClient/>. Allo Sportello si compila direttamente il modello 1.

Documenti da presentare al SUI:

- Passaporto con visto per motivi familiari, anche dei familiari al seguito;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni²⁵.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 e art. 30 1-ter L. 15/07/2009 n.94, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.²⁶

²³Art. 22 comma 11 Decreto Legislativo 286/98,

²⁴ Artt. 29 e 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.

²⁵ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

²⁶ Art. 29 comma 5 Decreto Legislativo 286/98 e Circolare del Ministero dell'Interno n. 4820 del 27/08/2009.

NOTA 2: Con l'entrata in vigore della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di "Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e con l'emanazione della circolare del Ministero dell'Interno del 5.08.2016 è possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato. "La documentazione comprovante l'unione civile – costituita in Italia o all'estero – sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari".

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza²⁷ del precedente permesso, tramite kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;²⁸
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Dichiarazione del familiare che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza²⁹;
- Copia del titolo di soggiorno del familiare.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro o 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni³⁰.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

²⁷ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

²⁸ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

²⁹ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

³⁰ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

6) PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE

ULTRAQUATTORDICENNE³¹

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia in Via Lupi di Toscana 6, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare. L'appuntamento si fissa, on line, sul sito: <https://immigrati.prefettura.brescia.it/STIPWebClient/>. Allo Sportello si compila direttamente il modello 1.

Documenti da presentare al SUI:

- Passaporto con visto per motivi familiari, anche dei familiari al seguito;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

D) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza³² del precedente permesso, con kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni Dichiarazione di mantenimento, firmata del genitore;
- Fotocopia del permesso di soggiorno del genitore;
- Autocertificazione di stato di famiglia e residenza, firmata dal genitore.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato

³¹ Artt. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.

³² Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, autonomo (ossia per lo **SCORPORO**), del minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi convivente, nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.

NOTA 2: Al compimento della maggiore età, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato nuovamente un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se convive ed è mantenuto dai genitori³³. In tal caso è necessario produrre il reddito familiare sufficiente al sostentamento e l' idoneità dell'alloggio. In caso contrario può rinnovarlo per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo ecc.

7) CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI³⁴

La richiesta di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura di Brescia, tramite invio di kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno (se in possesso) o segnalazione di presenza³⁵
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, timbri e visto di ingresso se in possesso
- Fotocopia del codice fiscale (se in possesso)
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni
- Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare, in caso di figlio minore è necessario presentare anche il consenso dell'altro genitore (vedi nota 2)
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione: se lavoratore subordinato allegare anche copia buste paga dell'anno in corso e copia contratto di lavoro; se lavoratore autonomo allegare anche visura camerale e partita IVA;
- Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
- Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare³⁶

³³ Circolare Ministero dell'Interno n. 17272-7 del 28 marzo 2008: "...agli stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purché quest'ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell'art. 29 del predetto Testo Unico".

³⁴ Art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.

³⁵ La segnalazione di presenza è resa ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio". Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.

³⁶ In base alla Circolare n. 1886 del 17/03/2014 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il certificato di idoneità dell'alloggio non è richiesto ai fini del ricongiungimento familiare del ricercatore (art. 27 ter comma 8 T.U. 286/98)

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 o 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit³⁷.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;

NOTA 1: L'istanza di conversione tramite kit postale del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:

- a) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- b) dal familiare straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti da non più di un anno. Qualora il familiare con cui si chiede la coesione sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno o visto di ingresso da parte del richiedente;
- c) dal genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- d) L'art. 1 della Legge n. 76 del 21.05.2016 in materia di "*Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*" specifica che "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*". Pertanto la conversione del permesso in motivi di famiglia è possibile anche per le persone dello stesso sesso unite civilmente.

NOTA 2: La documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di appartenenza (Es. Apostille).

NOTA 3 Reddito richiesto³⁸: Lo straniero deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico. In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari

³⁷ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

³⁸ Art. 29 comma 3 lettera b) Decreto Legislativo 286/98 e Circolare Ministero dell'Interno n. 4660 del 28/10/2008

dei titolari dello status di protezione sussidiaria³⁹ è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Per l'anno **2022** il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:

- **Richiedente – 6.085,43 € annui - 468,11 € mensili**
- **1 familiare (anche se minore di 14 anni) – 9.128,15 annui – 702,16 € mensili**
- **2 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 12.170,86 € annuali - 936,22 € mensili**
- **3 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **4 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 18.256,29 € annuali – 1.404,33 € mensili**
- **5 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 21.299 € annuali – 1.638,38 € mensili**
- **6 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 24.341,72 € annuali – 1.872,44 € mensili**
- **Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2022 è di 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all'importo di 12.170,86 € si deve aggiungere per ogni persona l'importo di 3.042,71 euro.**

8) PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO

PERIODO⁴⁰

Il cittadino straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può presentare la richiesta.

La circolare del Ministero dell'Interno prot. 0122106 del 6/09/2019 ha chiarito che il requisito della permanenza quinquennale, legale ed ininterrotta, sul territorio nazionale deve essere soddisfatto a titolo personale. Pertanto anche i minori degli anni 14, figli del richiedente, sono tenuti a dimostrare di possedere tale requisito, al momento della presentazione dell'istanza. Se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni.

³⁹Art. 29 comma 3 lettera b): Il riferimento al reddito per i titolari di protezione sussidiaria è stato cancellato dal D.lvo 18/2014.

⁴⁰ art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod

La richiesta va presentata alla Questura di Brescia, tramite invio di kit postale.

Documenti da allegare

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni riguardanti i procedimenti penali in corso;
- Autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza;
- Fotocopia dei permessi di soggiorno dei figli minori di 14 anni, a carico, per i quali si richiede la carta di soggiorno;
- Superamento del test di conoscenza della lingua italiana svolto presso la prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente, ovvero documentazione di esenzione dallo svolgimento del predetto test ⁴¹
- Certificato d'idoneità dell'alloggio, solo nel caso in cui si richieda il permesso di soggiorno di lungo periodo per famiglia ovvero se la richiesta è estesa ai familiari a carico. Al fine del calcolo dei familiari presenti nell'abitazione, vengono conteggiati anche i minori, a prescindere dalla loro età.

PER LAVORO SUBORDINATO:

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare tutte le buste paga.
- In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi;
- Fotocopie ultime buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per lavoratori domestici;

Da chiedere al datore di lavoro:

⁴¹ Decreto 04/06/2010 Ministro dell'Interno – Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce che non è tenuto a svolgere il test presso la prefettura:

a) chi è già in possesso di **un attestato di conoscenza della lingua italiana** che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria);

b) chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) chi ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'**accordo di integrazione** di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) chi ha conseguito il **diploma** di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una **Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta**, o frequenta in Italia il **dottorato** o un **master** universitario;

e) chi è entrato in Italia ai sensi dell'**art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e g)**, del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

Inoltre il test non va sostenuto:

1. dai figli **minori degli anni quattordici**, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge
2. dallo straniero affetto da **gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico**, derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
3. dai titolari dello **status di rifugiato o protezione sussidiaria** (D. lgs. n.12/2014 e Circolare Ministero Interno del 20/03/2014)
4. In base alla circolare n. 1886 del 17/03/2014 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono esentati altresì i **ricercatori** di cui all'art. 27 ter T.U. 286/98.

- Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i lavoratori domestici, comunicazione di assunzione resa all'INPS (modello LD09);

PER LAVORO AUTONOMO

- Fotocopia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa;
- Fotocopia attribuzione della partita IVA;
- Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;
- Fotocopia dichiarazione dei redditi – Modello Unico.

NOTA 1: Prima di presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è necessario che l'interessato abbia già sostenuto e superato il test di conoscenza della lingua italiana di livello A2⁴² (ad eccezione del possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa⁴³).

NOTA 2: Per l'istanza del singolo straniero, privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

Per l'anno **2022** il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:

- **Richiedente – 6.085,43 € annui - 468,11 € mensili**
- **1 familiare (anche se minore di 14 anni) – 9.128,15 annui – 702,16 € mensili**
- **2 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 12.170,86 € annuali - 936,22 € mensili**
- **3 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **4 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 18.256,29 € annuali – 1.404,33 € mensili**
- **5 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 21.299 € annuali – 1.638,38 € mensili**
- **6 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 24.341,72 € annuali – 1.872,44 € mensili**
- **Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2022 è di 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all'importo di 12.170,86 € si deve aggiungere per ogni persona l'importo di 3.042,71 euro.**

NOTA 3: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 10 dalla data del rilascio o del rinnovo per gli adulti e 5 anni per i

⁴² Art. 1, comma 22, lettera i) della Legge 15 luglio 2009, n. 94. Si veda anche G.U. n.134 del 11/06/2010)

⁴³ Circolare Ministero dell'Interno del 16.11.2010 prot. 7589

minori di anni 18. Il termine si riferisce al documento fisico e non al diritto di residenza eventualmente acquisito⁴⁴

Pagamento: In Posta versamento di 130,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit⁴⁵.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

9) PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DEL FAMILIARE CONVIVENTE⁴⁶

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesta anche da coniuge, figli minori e genitori conviventi, a carico dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, **umentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico**. In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Per l'anno **2022** il reddito richiesto è, pertanto, il seguente:

- **Richiedente – 6.085,43 € annui - 468,11 € mensili**
- **1 familiare (anche se minore di 14 anni) – 9.128,15 annui – 702,16 € mensili**
- **2 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 12.170,86 € annuali – 936,22 € mensili**
- **3 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **4 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 18.256,29 € annuali – 1.404,33 € mensili**

⁴⁴ Circolare Ministero dell'Interno del 23/02/2021 prot.16101/2021

⁴⁵ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

⁴⁶ art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 16 e 17 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod

- **5 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 21.299 € annuali – 1.638,38 € mensili**
- **6 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) – 24.341,72 € annuali – 1.872,44 € mensili**
- **Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2022 è di 15.213,57 € annuali – 1.170,27 € mensili**
- **Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all'importo di 12.170,86 € si deve aggiungere per ogni persona l'importo di 3.042,71 euro.**

La circolare del Ministero dell'Interno prot. 0122106 del 6/09/2019 ha chiarito che il requisito della permanenza quinquennale, legale ed ininterrotta, sul territorio nazionale deve essere soddisfatto a titolo personale. Pertanto anche i minori degli anni 14, figli del richiedente, sono tenuti a dimostrare di possedere tale requisito, al momento della presentazione dell'istanza. Se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni.

La richiesta va presentata alla Questura di Brescia, tramite invio di kit postale.

Documenti da allegare

Ogni familiare deve presentare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale Ordinario – in via Lattanzio Gambarà n. 12 a Brescia, per i familiari maggiorenni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale per i Minorenni – via Malta n. 12, per i familiari di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza;
- Certificato di idoneità dell'alloggio, rilasciato dal Comune di residenza;
- Documentazione riguardante l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, perché in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa (Vedi nota);
- Attestazione conoscenza lingua italiana livello A2, salvo esenzione di cui sopra;
- Fotocopia della propria dichiarazione dei redditi o del modello CU relativo all'anno precedente, ove percepiti, e/o del familiare straniero convivente;
- Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali. (Es. Apostille) NB: Se aveva già un permesso per famiglia, tale certificazione non è necessaria.

NOTA 1: Prima di presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è necessario che l'interessato abbia già sostenuto e

superato il test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (ad eccezione del possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa⁴⁷).

NOTA 2: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 10 dalla data del rilascio o del rinnovo per gli adulti e 5 anni per i minori di anni 18. Il termine si riferisce al documento fisico e non al diritto di residenza eventualmente acquisito⁴⁸

Pagamento: In Posta versamento di 130,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit⁴⁹.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

10) AGGIORNAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, DEL PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO e DELLA CARTA DI SOGGIORNO

La richiesta di aggiornamento va presentata alla Questura, tramite invio di kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- **Cambio di domicilio:** autocertificazione di residenza o copia della comunicazione di ospitalità, per i non residenti;
- **Inserimento del figlio minore nato in Italia:** autocertificazione dell'atto di nascita con paternità e maternità; **se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, di durata fino a due anni;**
- **Inserimento del figlio minore nato all'estero ed arrivato a seguito del ricongiungimento familiare:** fotocopia passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia; **se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, di durata fino a due anni;**

⁴⁷ Circolare Ministero dell'Interno del 16.11.2010 prot. 7589

⁴⁸ Circolare Ministero dell'Interno del 23/02/2021 prot.16101/2021

⁴⁹ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

- **Inserimento del figlio minore di anni 14, presente sul territorio italiano:** Estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità, tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla rappresentanza italiana presso il Paese estero, salvo diversamente disposto da accordi internazionali: **se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, di durata fino a due anni;**
- **Variazioni anagrafiche.** Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona;

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit⁵⁰, solo se il PSE del minore deve essere ristampato.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1 Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 10 dalla data del rilascio o del rinnovo per gli adulti e 5 anni per i minori di anni 18. Il termine si riferisce al documento fisico e non al diritto di residenza eventualmente acquisito⁵¹

NOTA 2 Nel caso in cui il permesso di soggiorno abbia una durata residua inferiore ai 6 mesi, l'aggiornamento è considerato come un rinnovo.

11) DUPLICATO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO o DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

La richiesta di aggiornamento va presentata alla Questura, tramite invio di kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento, presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;

⁵⁰ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

⁵¹ Circolare Ministero dell'Interno del 23/02/2021 prot.16101/2021

- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Fotocopia del documento smarrito, se in possesso;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: Se il permesso di soggiorno smarrito ha una durata inferiore a 6 mesi, e' necessario chiedere il rinnovo (e non il duplicato) del documento

12) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO⁵²

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del Passaporto con visto di ingresso;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

⁵²Art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: In base alla Circolare n. 1886 del 17/03/2014 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state abrogate le quote di ingresso per studenti che intendono accedere all'istruzione universitaria italiana.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁵³ del precedente permesso tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito, allegando la documentazione del lavoro;
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni o tessera sanitaria rilasciata dall'ASL a pagamento⁵⁴;
- Per studenti universitari: Fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
- Altri studenti: Fotocopia certificato di iscrizione e frequenza presso l'istituto scolastico;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: Solo per i cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età sono ancora studenti e che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale avviene in forma obbligatoria e gratuita, non essendo previsto il pagamento di alcun contributo. Pertanto, per il rinnovo gratuito della tessera sanitaria, si allega fotocopia del precedente permesso per motivi di famiglia⁵⁵.

⁵³ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

⁵⁴ Art. 42 comma 6 DPR 334/2004

⁵⁵ LINEE GUIDA ASL, aggiornate a marzo 2012, scheda 10 pag. 17

C) CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUDIO A LAVORO

1) Studenti che non hanno concluso il ciclo di studi (diploma di laurea o laurea specialistica, dottorato, master universitario di II livello)⁵⁶ e che hanno il permesso in corso di validità:

La richiesta di conversione va presentata al SUI nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi

2) Studenti con diploma di laurea o laurea specialistica, dottorato o master universitario di II livello

La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia lavoratore o abbia una proposta di lavoro, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi. Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, la richiesta di conversione in permesso per attesa occupazione va presentata in Questura, tramite kit postale.

3) Studenti con permesso per motivi di studio in corso di validità che compiono i 18 anni in Italia

La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia lavoratore, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi. Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, lo straniero può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e richiedere un permesso di soggiorno ex art. 39 bis d. lgs. 71/2018 per ricerca lavoro e imprenditorialità degli studenti. In presenza dei requisiti previsti dal Testo Unico potrà essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

13) PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE⁵⁷

RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO

1) Se l'ingresso in Italia è nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata tramite kit postale ed essere corredata da:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Progetto formativo vistato dalla regione, nell'ambito del quale si svolge il tirocinio;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

2) Se l'ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla

⁵⁶ Circolari Ministero Interno n.4820 del 27/08/2009 e n. 7438 dell'11.12.2013

⁵⁷Art. 27, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod. per persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito lavoro subordinato.

certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in possesso di un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata da:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Documento attestante l'iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall'Ente accreditato;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall'Ente accreditato;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

3) Se l'ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende, l'istanza dovrà essere corredata da:

- Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da copia della comunicazione di assunzione (modello "unificato Lav", o altri modelli)
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere convertito in motivi di lavoro, con richiesta al SUI, nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi annuale

14) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA⁵⁸

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

⁵⁸Art. 27 ter del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.

- Passaporto con visto di ingresso;
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁵⁹ del precedente permesso. Va effettuata compilando un kit postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia di documentazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca, con l'indicazione delle risorse mensili percepite;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere convertito in motivi di lavoro, con richiesta al SUI, nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi annuale. E' soppresso il requisito reddituale di cui all'articolo 29 comma 3 del TU (quindi non c'è più la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale) ed è soppresso l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità di cui all'art. 34, co. 3 per la conversione del permesso per ricerca scientifica in permesso per ricerca lavoro (art.27-ter TUI)⁶⁰

⁵⁹ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

⁶⁰ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

15A) PERMESSO DI SOGGIORNO CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)⁶¹

Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato alle donne prive di autorizzazione al soggiorno in Italia in stato di gravidanza e fino ai sei di vita del/la figlio/a.

Tale diritto è stato esteso anche al padre convivente e coniugato con la donna in stato di gravidanza fin dall'inizio della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio. Lo stato di coniugio deve essere comprovato con documentazione prevista dalla legge.

Il padre convivente e non coniugato con la madre del nascituro acquisisce il diritto al soggiorno in Italia per cure mediche dopo la nascita e il riconoscimento del figlio/a e fino al compimento dei sei mesi di vita dello stesso.

A) PRIMO RILASCIO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), presentando i seguenti documenti:

- Copia passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso, o attestazione consolare.
- Certificazione medica SSN riguardante lo stato di gravidanza dell'interessata con riportata la data presunta del parto ovvero il certificato di nascita (con paternità e maternità) se il/la figlio/a è già nato;
- Documentazione inerente il domicilio (ospitalità);

Per il padre coniugato con la madre del bambino, è necessario produrre:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso
- Documentazione inerente il domicilio;
- Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana del Paese di origine ovvero o con Apostille ovvero rilasciato secondo le convenzioni internazionali in vigore in materia valide per l'Italia.
- Certificazione medica SSN riguardante lo stato di gravidanza della coniuge con riportata la data presunta del parto ovvero il certificato di nascita (con paternità e maternità) se il/la figlio/a è già nato;

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato, se in possesso e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, se in possesso o attestazione consolare;
- Originali dei documenti elencati sopra.

Pagamento: Marca da bollo da 16,00 euro (per ciascuna istanza); versamento in Posta di 40,00 euro se il titolo di soggiorno ha una validità superiore ai 3 mesi (per ciascun adulto)

NOTA: Il permesso è rilasciato in formato cartaceo.

⁶¹ Art 19 comma 2 lettera d) D.lvo 286/98

B) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), presentando i seguenti documenti:

- Fotocopia del permesso di soggiorno per cure mediche se già in possesso;
- Fotocopia del passaporto, se in possesso, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, o attestazione consolare;
- il certificato di nascita (con paternità e maternità) del figlio/a;
- Documentazione inerente il domicilio;

Per il padre coniugato/ non coniugato è necessario produrre:

- Fotocopia del permesso di soggiorno per cure mediche, se già in possesso;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- il certificato di nascita (con paternità e maternità) del figlio/a ;
- Documentazione inerente il domicilio;

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato, se in possesso e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni se in possesso, o attestazione consolare;
- Originali dei documenti elencati sopra.

Pagamento: In Posta marca da bollo da 16,00 euro (per ciascuna istanza); versamento in Posta di 40,00 se il titolo di soggiorno ha una validità superiore ai 3 mesi (per ciascun adulto)

NOTA: Il permesso è rilasciato in formato cartaceo.

15B) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVE PATOLOGIA ART. 19 CO. II LETT. D-BIS)

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), presentando i seguenti documenti:

- Passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso
- Certificazione medico SSN ove riporta le **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**⁶² con attestazione del **tempo per le cure**,

⁶² Modifiche introdotte dalla **legge 18 dicembre 2020, n. 173**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre u.s., di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi

accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza;

- Documentazione inerente il domicilio;

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato, se in possesso
- Originali dei documenti elencati sopra

Pagamento: In Posta marca da bollo da 16,00 euro; versamento in Posta di 40,00 se il titolo di soggiorno ha una validità superiore ai 3 mesi

NOTA: Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, in ogni caso non oltre un anno, ma è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate, **è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**⁶³.

NOTA: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale può trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis del TUI⁶⁴

Ai minori stranieri non accompagnati⁶⁵ si applicano le schede 16a) 16b) e 16c):

16a) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ' **(PER MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE)**

RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO E RINNOVO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento, fissato inviando mail all'indirizzo immig.quest.bs@pecps.poliziastato.it, allegando i seguenti documenti:

- Passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
- Verbale di collocamento del Servizio Sociale o dell'Autorità di polizia, quando il minore è collocato in una Comunità per minori o in un progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione)⁶⁶.

pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (c.d. "di immigrazione").

⁶³ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 62)

⁶⁴ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 62)

⁶⁵ **Per minore straniero non accompagnato**, come definito dal D.P.R. 9 dicembre 1999 n. 535 e dall'art. 9 comma 4 Legge 183/84 si intende il "**minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti a lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano**".

Pagamento: marca da bollo da 16.00 euro

NOTA: Il permesso è rilasciato in formato cartaceo.

16b) PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA⁶⁷
(PER MINORI AFFIDATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA ITALIANA E NON COLLOCATI IN STRUTTURA)

RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO E RINNOVO

La domanda deve essere presentata tramite kit postale, allegando i seguenti documenti:

- Copia del provvedimento giudiziale di affidamento, adottato dal Tribunale per i Minorenni in Italia;
- Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
- Copia del permesso di soggiorno dell'affidatario;
- Comunicazione di ospitalità dell'affidatario.

Pagamento: marca da bollo da 16.00 euro + bollettino postale di 30.46 euro.

NOTA 1: L'istanza è sottoscritta dall'affidatario fino al quattordicesimo anno di età dell'affidato, da entrambi se l'età è compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

NOTA 2: Il minore di 14 anni ottiene il rilascio del PS per famiglia anche se il tutore ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Potrà ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo dopo il compimento dei 14 anni, se ha maturato i cinque anni di permanenza regolare e ininterrotta.

NOTA 3: Per informazioni sulla richiesta di affidamento di un minore rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di Brescia: <http://www.tribmin.brescia.giustizia.it/default.aspx>.

NOTA 4: Al compimento dei 18 anni il permesso di soggiorno può essere rinnovato per motivi di famiglia.

16c) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE
ETA' AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

Dopo il compimento dei 18 anni, la richiesta di conversione del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁶⁸ del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.

Il permesso di soggiorno per minore età è convertibile in permesso di soggiorno per motivi familiari, attesa occupazione, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi di

⁶⁶ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 62)

⁶⁷ Art. 31 del Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod

⁶⁸ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

studio o per esigenze sanitarie o di cura, con le modalità e i requisiti previsti per ciascun tipo di permesso, allegando i seguenti documenti:

Documenti da allegare

- Passaporto o documento equipollente;
- Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
- Documenti previsti per il tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

I titolari di permesso di soggiorno per minore età dovranno altresì allegare:

- Documentazione attestante l'ammissione, per un periodo non inferiore a due anni, a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato⁶⁹;
- Documentazione idonea, garantita e provata dall'ente gestore dei progetti, che dimostri che l'interessato, al compimento della maggiore età, è in Italia da non meno tre anni⁷⁰;
- Documentazione comprovante o la frequenza a corsi di studio, o un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana o il possesso di un contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato⁷¹;
- In mancanza dei requisiti relativi alla permanenza in Italia da almeno tre anni e all'ammissione a un progetto di integrazione sociale e civile da almeno due anni, i titolari di permesso per minore età devono produrre parere (o attestato di avvenuto inoltro, se non ancora rilasciato) della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (ex Comitato per i minori stranieri) nonché la disponibilità di un alloggio. In caso di attestato di avvenuto inoltro, si rappresenta, tuttavia, che il procedimento amministrativo resta sospeso fino all'ottenimento di una risposta da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il mancato rilascio del parere non può legittimare il rigetto della istanza di conversione in permesso di lavoro o per studio⁷².

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

⁶⁹ Art. 32 comma 1/bis del Decreto Legislativo 286/98

⁷⁰ Art. 32 comma 1/ter del Decreto Legislativo 286/98

⁷¹ Art. 32 comma 1/ter del Decreto Legislativo 286/98

⁷² Modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera h, del DL 130/2020, convertito in L.173/2020.

16d) CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE" PER MINORI STRANIERI AFFIDATI A GENITORI ITALIANI

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), o tramite Kit postale, allegando i seguenti documenti:

- Copia del decreto di affidamento, di un'autorità italiana;
- Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
- Copia del documento di identità dei genitori affidatari;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

Portare:

- 4 fotografie formato tessera;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato;
- Originali dei documenti elencati sopra.

Pagamento: marca da bollo da 16.00 euro⁷³ (+ 30.46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale, se la domanda viene presentata in Posta)

NOTA 1: La carta di soggiorno dal 02.08.2021 è in formato elettronico.

NOTA 2: L'istanza è sottoscritta dall'affidatario fino al quattordicesimo anno di età dell'affidato, da entrambi se l'età è compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

17) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>). All'appuntamento si dovranno presentare i seguenti documenti:

- Copia del decreto del Tribunale per i Minorenni;
- Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
- Copia del passaporto dei genitori e dei figli;
- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Certificato di nascita del minore con l'indicazione di maternità e paternità (se nato all'estero, il certificato deve essere tradotto e legalizzato presso la rappresentanza consolare italiana nel paese d'origine o munito di apostile);

⁷³Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- Certificazione attestante l'attuale dimora: autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante, ovvero cessione del fabbricato vidimata dall'Ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione all'Ufficio competente.

Pagamento: versamento di bollettino postale di euro 70,46 (per permessi di soggiorno di un anno) o euro 80,46 (per permessi di soggiorno di due anni) in base al periodo autorizzato in decreto, ricevuta di pagamento postale di euro 30,46 per ogni minore per cui si richiede il permesso di soggiorno + marca da bollo da 16,00 euro

NOTA 1: Il permesso ha la stessa durata indicata nel decreto del Tribunale (due anni)

NOTA 2: La lettera e, n.3, dell'art. 2 del DL 130/2020, inserisce il comma 3.2 all'art. 32 del DL 25/2008 il quale stabilisce che casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'art. 32, comma 3 del del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 TUI, inerente lo sviluppo psico-fisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

B) RINNOVO PERMESSO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>). All'appuntamento si dovranno presentare i seguenti documenti:

- Copia del nuovo decreto del Tribunale per i Minorenni, che autorizza l'assistenza minore per ulteriori periodi;
- Copia del passaporto o altro documento del minore, se in possesso;
- Copia del passaporto dei genitori;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante;
- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore.

Pagamento: versamento di bollettino postale di euro 70,46 (per permessi di soggiorno di un anno) o euro 80,46 (per permessi di soggiorno di due anni) in base al periodo autorizzato in decreto, ricevuta di pagamento postale di euro 30,46 per ogni minore per cui si richiede il permesso di soggiorno + marca da bollo da 16,00 euro

NOTA 1: Se il genitore ha i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può presentare istanza di rilascio di tale permesso.

NOTA 2: Se il genitore ha i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, può presentare istanza di conversione in tale permesso tramite invio del kit postale⁷⁴.

⁷⁴ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

18) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI⁷⁵

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Passaporto con visto di ingresso
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁷⁶ del precedente permesso, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- Fotocopia della carta di identità del responsabile della Comunità religiosa;
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o anche tessera sanitaria rilasciata dall'ASL a pagamento⁷⁷;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Pagamento: In Posta versamento di 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

⁷⁵Art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod.;Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000

⁷⁶ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

⁷⁷DPR 334/2004 art. 42 comma 6.

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: Se il titolare ha i requisiti per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere la conversione in tale permesso⁷⁸.

19) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA⁷⁹

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Passaporto con visto di ingresso
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁸⁰ del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia della documentazione attestante il possesso di adeguate risorse economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento, nel territorio, di assegni di pensioni o vitalizi italiani (pensione INPS, rendita INAIL) o riconosciuti dalle Autorità.
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

⁷⁸ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

⁷⁹ Art. 11 DPR 394/99 e succ. mod.; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000

⁸⁰ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: Se il titolare ha i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può presentare istanza di rilascio di tale permesso.

NOTA 2: Il permesso ha la durata di un anno, rinnovabile.

NOTA 3: Se il titolare ha i requisiti per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere la conversione in tale permesso⁸¹.

20) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIACQUISTO CITTADINANZA

ITALIANA⁸²

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO

Il rilascio del primo permesso si richiede presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare

- Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri.
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁸³ del precedente permesso. Va effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo "Sportello amico" degli uffici postali.

⁸¹ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

⁸² Legge n. 92/91 e art. 11 DPR 394/99 e successive modifiche

⁸³ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia della documentazione attestante lo stato del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: Se il titolare ha i requisiti per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere la conversione in tale permesso⁸⁴.

21) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE⁸⁵

A) PRIMO RILASCIO

Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura di Brescia, tramite invio del kit postale.

Documenti da allegare:

- Passaporto con visto di ingresso
- Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza⁸⁶ del precedente permesso. Va

⁸⁴ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

⁸⁵ Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000, in materia di visti di ingresso

⁸⁶ Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98

effettuata compilando il kit postale da spedire alla Questura tramite lo “Sportello amico” degli uffici postali.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
- Fotocopia del permesso di soggiorno
- Fotocopia del codice fiscale
- Dichiarazione della Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione Internazionale che attesti l'attualità dell'incarico ricoperto.
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia documento di identità dell'ospitante.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie formato tessera
- Passaporto in corso di validità dell'interessato
- Originali dei documenti elencati sopra.

22) RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE⁸⁷

A) PRIMO RILASCIO

La domanda deve essere presentata tramite kit postale allegando i seguenti documenti:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso
- Fotocopia del codice fiscale (se in possesso)
- Copia istanza di riconoscimento status di apolide
- Documentazione attestante il domicilio

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo va effettuata compilando il kit postale allegando i seguenti documenti.

- Fotocopia del permesso di soggiorno
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso
- Fotocopia del codice fiscale

⁸⁷Art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 394/99 e successive modifiche

- Copia istanza di riconoscimento status di apolide, in caso di primo rinnovo presso la Questura di Brescia
- Documentazione attestante il domicilio

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro

NOTA: Se il titolare ha i requisiti per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere la conversione in tale permesso⁸⁸.

FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO/U.E.

Familiari per i quali è applicabile il Dlgs 30/2007

Per familiare si intende (art. 2 Dlgs 30/2007):

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2);
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2).

Inoltre, lo Stato membro ospitante, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone (art. 3 co. 2, lettera a) e b), co. 3 del Dlgs 30/2007):

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

23) RILASCIO “CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE”⁸⁹ PER CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

I familiari del cittadino italiano/UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono depositare direttamente in Questura l'istanza di “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, previo appuntamento fissato tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

⁸⁸ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (nota 61)

⁸⁹Art.10 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30

La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciata in formato elettronico a partire dal 02.08.2021, ha una validità di cinque anni.

Qualora non ricorrano le condizioni previste dal Dlgs 30/2007, accertando i requisiti previsti dall'art. 19 del TUI, si valuterà il rilascio di un titolo di soggiorno elettronico per famiglia.

Documentazione da esibire in Questura il giorno dell'appuntamento:

1) CONIUGE/UNIONE CIVILE

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹⁰
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se in possesso ad altro titolo
- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità del cittadino straniero
- Se il cittadino straniero non ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare deve produrre documenti che attestino: certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille o trascritto in Comune o modello plurilingue se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)
- Se il coniuge è cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- copia carta d'identità italiana del coniuge
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

2)DISCENDENTI DIRETTI (età INFERIORE ai 21 anni) DI CITTADINO ITALIANO/UE (figlio/a di cittadino italiano/UE)

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹¹
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se in possesso ad altro titolo

⁹⁰Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

⁹¹Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità
- Se il cittadino straniero non ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare deve produrre documenti che attestino: certificato di nascita, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille (copia e originale)
- Per i minori di anni 18: assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana nel Paese di origine o con Apostille (copia e originale)
- copia carta d'identità italiana del genitore
- se il genitore è un cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

3)DISCENDENTI DIRETTI (età SUPERIORE ai 21 anni A CARICO) DI CITTADINO ITALIANO/UE (figlio/a di cittadino italiano/UE)

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹²
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se in possesso ad altro titolo
- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità
- certificato di nascita del cittadino straniero, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille o modulo plurilingue se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)
- copia carta d'identità italiana del genitore
- se il genitore è un cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Documentazione attestante il mantenimento nel paese d'origine da parte del familiare UE (prima dell'ingresso in Italia): es. copia estratto conto bancario con lista movimenti, copia money transfer, copia bonifici bancari, copia certificato di carico familiare tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine, certificato di status di disoccupazione tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine
- Dichiarazione di mantenimento in Italia allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

⁹²Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

3A)DISCENDENTI DIRETTI DEL CONIUGE/PARTNER (figlio/a di cittadini extracomunitari coniugati con cittadini italiani/UE)

Eta' inferiore a 21 anni

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹³
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se eventualmente in possesso ad altro titolo
- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità del minore
- certificato di nascita del minore, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille (copia e originale)
- Per i minori di anni 18: assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana nel Paese di origine o con Apostille (copia e originale)
- Certificato di matrimonio del genitore coniugato con cittadino italiano/UE, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana nel Paese di origine o con Apostille (copia e originale)
- Copia carta d'identità e permesso di soggiorno del genitore di cittadinanza extracomunitaria
- copia carta d'identità del familiare italiano
- se il familiare è cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

ETA' superiore 21 anni

Dovrà essere presentata tutta la documentazione precedente producendo inoltre:

- Documentazione attestante il mantenimento nel paese d'origine da parte del familiare UE (prima dell'ingresso in Italia): es. copia estratto conto bancario con lista movimenti, copia money transfer, copia bonifici bancari, copia certificato di carico familiare tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine, certificato di status di disoccupazione tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine

4)ASCENDENTI DIRETTI A CARICO DI CITTADINO ITALIANO/UE (madre/padre di cittadino italiano/UE)

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹⁴

⁹³Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

⁹⁴Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se in possesso ad altro titolo
- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità del cittadino straniero
- certificato di nascita del figlio di cittadinanza italiana, indicante paternità, maternità e cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza (copia e originale)
- certificato di nascita del figlio di cittadinanza UE, indicante paternità e maternità, rilasciato con modulo plurilingue (se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976) o secondo le modalità stabilite da altri accordi internazionali vigenti
- se il figlio è un cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- copia carta d'identità italiana del figlio
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

4B)ASCENDENTI DIRETTI DEL CONIUGE/PARTNER DEL CITTADINO ITALIANO/UE (suocero/suocera di familiare italiano/UE)

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹⁵
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno se in possesso ad altro titolo
- Copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d'identità del cittadino straniero
- certificato di nascita del figlio/a di cittadinanza extra UE, coniugato con cittadino italiano/UE, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille o modulo plurilingue, se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)
- certificato di matrimonio (tra il figlio/a extra UE e il cittadino italiano/UE) tradotto e legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille o trascritto in Comune o modello plurilingue se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)
- Copia carta d'identità e permesso di soggiorno in possesso del figlio/a extracomunitario/a
- Copia carta d'identità del genero/nuora di cittadinanza italiana/UE
- se il genero/nuora è un cittadino UE deve essere prodotta l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza

⁹⁵Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

5) CONVIVENZA DI FATTO TRA CITTADINO EXTRA UE E CITTADINO ITALIANO (D.Lgs 30/2007 e L.76/2016)

Lo Stato membro ospitante, agevola l'ingresso e il soggiorno anche del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.(art. 3 co. 2 Lett. B del D.Lgs 30/2007)

Per la normativa vigente, si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.(art. 36 L. 76/2016)

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.(art. 37 L. 76/2016).

La convivenza di fatto può essere costituita solo da persone già regolarmente residenti.

Il cittadino extracomunitario deve pertanto essere già iscritto in anagrafe o deve possedere i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno che dia diritto all'iscrizione anagrafica.

NB:il visto turistico non consente l'iscrizione anagrafica.

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹⁶
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Copia permesso di soggiorno in possesso ad altro titolo
- Copia carta d'identità del cittadino straniero
- Copia carta d'identità del cittadino italiano
- Copia dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto effettuata presso l'anagrafe del Comune di residenza o copia del contratto di convivenza, redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento (CUD/UNICO), documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento

NB:chi presenta istanza di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (validità quinquennale) tramite KIT POSTALE, dovrà allegare in copia tutta la documentazione sopra elencata e il giorno della convocazione presso la Questura si dovrà presentare munito di:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento (eventuali 2 fotografie per ciascun minore da iscrivere)
- Passaporto in corso di validità originale in visione (anche di eventuali minori)
- Passaporto in corso di validità originale in visione (anche di eventuali minori)
- Eventuale permesso di soggiorno originale in possesso (anche di eventuali minori)

⁹⁶Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- Ricevuta postale (anche di eventuali minori)
- Originali dei documenti/certificati inseriti nel kit postale

24) CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARI DI CITTADINI EUROPEI⁹⁷

Ai familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea UE, che abbiano maturato il diritto al soggiorno permanente⁹⁸, ossia abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, la Questura rilascia la "Carta di soggiorno permanente, per familiari di cittadini europei"

L'istanza di Carta di soggiorno permanente deve essere presentata prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno quinquennale, di cui sopra (scheda 24), direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

Note: al rilascio della carta di soggiorno permanente è richiesta l'iscrizione anagrafica.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro⁹⁹
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità in originale e copia (dati anagrafici, visti e tutti i timbri)
- Fotocopia della carta di soggiorno validità quinquennale
- Fotocopia carta d'identità del cittadino straniero
- Fotocopia della carta d'identità del coniuge/familiare cittadino italiano/UE
- Se il coniuge/familiare è cittadino UE deve essere prodotta anche l'attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento in Italia
- Se il coniuge/familiare cittadino italiano/UE, nel corso della durata quinquennale del titolo di soggiorno in possesso, dovesse cambiare, sarà necessario produrre idonea documentazione attestante il rapporto di parentela con il nuovo familiare di riferimento

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE da esibire in Questura il giorno dell'appuntamento PER CIASCUN FIGLIO MINORE da iscrivere:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro¹⁰⁰

⁹⁷ Art. 17 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30

⁹⁸ Art. 14 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30

⁹⁹ Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità in originale e copia (dati anagrafici, visti e tutti i timbri) del minore
- Certificato di nascita del minore attestante maternità e paternità tradotto legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o rilasciato dal Comune se trattasi di minore nato in Italia (copia e originale)
- Assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana nel Paese di origine (copia e originale)
- Fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del genitore
- Passaporto in corso di validità in originale e copia (dati anagrafici, visti e tutti i timbri) del genitore
- Comunicazione di ospitalità per il minore, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
- Carta d'identità del genitore
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza (redatta dal genitore)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento in Italia

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE da esibire in Questura il giorno dell'appuntamento PER CIASCUN FIGLIO MINORE già iscritto nella carta di soggiorno quinquennale

Si precisa che per il figlio minore di anni 14 l'appuntamento dovrà essere fissato dal genitore di riferimento tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>). Il minore di età superiore anni 14 dovrà fissare un proprio appuntamento tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

I figli minori, già titolari di una carta di soggiorno con validità quinquennale (stessa scadenza genitore), per presentare istanza di rilascio di carta di soggiorno permanente dovranno fissare l'appuntamento, prima della scadenza del titolo di soggiorno (secondo le modalità sopra descritte) e produrre:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro¹⁰¹
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto del minore in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del minore
- Fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del genitore
- Passaporto del genitore in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Carta d'identità del minore
- Carta d'identità del genitore
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza (redatta dal genitore)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi provvede al mantenimento in Italia

¹⁰⁰Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

¹⁰¹Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

NB:chi presenta istanza di carta di soggiorno permanente tramite KIT POSTALE, dovrà allegare in copia tutta la documentazione sopra elencata e il giorno della convocazione presso la Questura si dovrà presentare munito di:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento (eventuali 2 fotografie per ciascun minore da iscrivere)
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro, PER CIASCUN MINORE DA ISCRIVERE
- Passaporto in corso di validità originale in visione (anche di eventuali minori)
- Eventuale permesso di soggiorno originale in possesso (anche di eventuali minori)
- Ricevuta postale (anche di eventuali minori)
- Originali dei documenti/certificati inseriti nel kit postale

ISCRIZIONE MINORE/I IN UNA CARTA DI SOGGIORNO QUINQUENNALE IN CORSO DI VALIDITA' O PERMANENTE per familiari europei

Per iscrivere, per la prima volta, un figlio di età inferiore ai 14 anni in una carta di soggiorno di durata quinquennale in corso di validità o permanente, si dovrà presentare un'istanza di aggiornamento per il genitore ed un'istanza per ciascun figlio minore da iscrivere. L'appuntamento dovrà essere fissato dal genitore di riferimento tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

Documentazione per istanza di aggiornamento del genitore:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro¹⁰²
- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Fotocopia della carta di soggiorno quinquennale in corso di validità o della carta di soggiorno permanente
- Copia carta d'identità del cittadino straniero
- Copia carta d'identità del familiare di riferimento italiano/UE
- Se il familiare di riferimento è cittadino UE produrre attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia

Documentazione da produrre per l'istanza da depositare a nome di ciascun figlio minore di anni 14, da iscrivere:

- 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
- marca da bollo da 16,00 euro¹⁰³

¹⁰²Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

¹⁰³Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

- versamento su bollettino postale di euro 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul c/c postale munito di codice a barre nr. 67422402 intestato al Ministero Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro
- Passaporto in corso di validità in originale del minore e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i timbri
- Fotocopia della carta di soggiorno quinquennale in corso di validità o della carta di soggiorno permanente del genitore
- Copia ospitalità per il minore timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
- Certificato di nascita del minore attestante maternità e paternità tradotto legalizzato dall'Ambasciata Italiana nel paese d'origine o con Apostille o con modello plurilingue, se il paese di provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, o rilasciato dal Comune se trattasi di minore nato in Italia (copia e originale)
- Assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana nel Paese di origine o con Apostille (copia e originale)
- Copia carta d'identità del familiare di riferimento italiano/UE
- Copia carta d'identità del genitore
- Se il familiare di riferimento è cittadino UE produrre attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall'anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)
- Autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
- Dichiarazione di mantenimento di allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento del minore in Italia

25) ART. 19 co. 2 lett. c Testo Unico sull'Immigrazione

CITTADINI STRANIERI PARENTI DI CITTADINI ITALIANI

ENTRO IL SECONDO GRADO (FRATELLI E SORELLE)

La domanda di **RILASCIO E RINNOVO** del titolo di soggiorno deve essere presentata tramite kit postale.

NB: è importante che il cognome e il nome di almeno un genitore indicato nel certificato di nascita del cittadino straniero sia perfettamente identico a quello indicato nel certificato di nascita del cittadino italiano. In caso di differenze si dovrà produrre idonea attestazione consolare che garantisca che le generalità si riferiscono alla medesima persona.

A) PRIMO RILASCIO I documenti da allegare al kit postale sono i seguenti:

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Marca da bollo da 16,00 euro
- Fotocopia di titolo di soggiorno, se in possesso
- Certificato di nascita del cittadino italiano indicante paternità o maternità rilasciato dal Comune di residenza
- Certificato di nascita del cittadino straniero, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato presso l'Autorità Consolare italiana nel Paese di origine o con timbro Apostille; (no affidavit/ no dichiarazioni giurate)

- Fotocopia del documento d'identità del fratello/sorella di cittadinanza italiana
- Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e di residenza (redatta dal cittadino italiano)
- Comunicazione di ospitalità timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia del cittadino straniero

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE.(in caso di inserimento minori vedi seguente nota)*

***NB:Documenti da allegare nello stesso kit postale in caso di inserimento nel titolo di soggiorno di figli minori di anni 14 (in Posta ulteriore versamento di 30,46 euro per ciascun figlio effettuato da un solo genitore)**

- Fotocopia del passaporto del minore, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Certificato di nascita del minore, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato presso l'Autorità Consolare italiana nel Paese di origine o con timbro Apostille; (no affidavit/no dichiarazioni giurate)
- Assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Autorità Consolare italiana nel Paese di origine
- Comunicazione di ospitalità per il minore, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia del minore

Documenti da esibire in Questura il giorno fissato per il fotosegnalamento:

Tutti i **figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni**, da inserire nel permesso di soggiorno, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento del genitore. Anche i figli di età superiore ai 6 anni verranno sottoposti al fotosegnalamento.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera per adulto e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore di anni 14;
- Ricevute versamento bollettino postale (70,46 euro per adulto e 30,46 per ciascun minore di anni 14)
- Passaporto originale in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti inviati tramite kit postale.

Dal compimento del quattordicesimo anno di età, il minore dovrà presentare personalmente istanza per famiglia tramite kit postale con versamento di 30,46 euro, allegando la seguente documentazione:

- Fotocopia del passaporto del minore, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Marca da bollo da 16,00 euro
- Fotocopia del passaporto del genitore, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Certificato di nascita del minore, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato presso l'Autorità Consolare italiana nel Paese di origine o con timbro Apostille; (no affidavit/no dichiarazioni giurate)
- Assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l'Autorità Consolare italiana nel Paese di origine
- Fotocopia del documento d'identità del familiare di cittadinanza italiana
- Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e di residenza (redatta dal cittadino italiano)
- Comunicazione di ospitalità per il minore, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia del minore

Documenti da esibire in Questura il giorno fissato per l'acquisizione delle impronte:

Il figlio minore convivente di età superiore ai 14 anni si dovrà presentare il giorno dell'appuntamento per l'acquisizione delle impronte comunicato al momento dell'invio del kit postale, portando:

- 4 fotografie formato tessera
- Ricevuta versamento bollettino postale da 30,46 euro
- Passaporto in originale in corso di validità
- Originali dei documenti inviati tramite kit postale.

B) RINNOVO PERMESSO PER FAMIGLIA art. 19

- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Fotocopia del passaporto dei minori di anni 14 eventualmente già inseriti nel precedente permesso (solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri)
- Marca da bollo da 16 euro
- Fotocopia del permesso di soggiorno e codice fiscale
- Fotocopia del permesso di soggiorno e codice fiscale dei minori di anni 14 eventualmente già inseriti nel precedente permesso
- Fotocopia della carta d'identità del fratello/sorella di cittadinanza italiana convivente
- Fotocopia della carta d'identità personale del richiedente e di eventuali minori di anni 14 già inseriti nel precedente permesso
- Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e residenza

- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia del minore
- Certificati anagrafici di nascita, indicati per il RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

NOTA Se il fratello/sorella di cittadino italiano svolge regolare attività lavorativa dovrà rinnovare per lavoro subordinato o autonomo

Pagamento: In Posta versamento di 80,46 euro per produzione PSE e versamento di 30,46 per ciascun minore di anni 14, effettuato da un solo genitore.

Documenti da esibire in Questura il giorno fissato per l'acquisizione delle impronte:

Tutti i **figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni**, che devono rinnovare il permesso di soggiorno, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento del genitore. Anche i figli di età superiore ai 6 anni verranno sottoposti all'acquisizione delle impronte..

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore di anni 14;
- Ricevute versamento bollettino postale (80,46 euro per adulto e 30,46 euro per ciascun minore di anni 14)
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

C) RINNOVO PERMESSO PER FAMIGLIA PER MINORI DI ETÀ SUPERIORE AI 14 ANNI

- Fotocopia del passaporto del minore, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Marca da bollo da 16,00 euro
- Fotocopia del passaporto dei genitori, solo pagine con dati anagrafici, visti e timbri
- Fotocopia del permesso di soggiorno del minore e codice fiscale
- Fotocopia del permesso di soggiorno e codice fiscale dei genitori regolari sul territorio nazionale
- Fotocopia della carta d'identità personale del minore
- Fotocopia della carta d'identità dei genitori
- Fotocopia della carta d'identità del familiare di cittadinanza italiana convivente
- Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e di residenza (redatta dal cittadino italiano)
- Dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di sostentamento, documento d'identità del dichiarante e codice fiscale di chi garantisce il mantenimento in Italia del minore
- Certificati anagrafici di nascita, richiesti per il RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE

Documenti da esibire in Questura il giorno fissato per l'acquisizione delle impronte:

Il figlio minore convivente di età superiore ai 14 anni, per il rinnovo del permesso di soggiorno, si dovrà presentare il giorno dell'appuntamento per l'acquisizione delle impronte, comunicato al momento dell'invio del kit postale, portando:

- 4 fotografie formato tessera
- Ricevuta versamento bollettino postale da 30,46 euro
- Passaporto originale in corso di validità
- Originali dei documenti inviati tramite kit postale.

NOTA : Al rinnovo del permesso di soggiorno è **NECESSARIA** l'iscrizione anagrafica

26) RILASCIO TITOLO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD BENEFICIARI DELL' ACCORDO DI RECESSO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO

I cittadini britannici in possesso dell'attestato di iscrizione anagrafica del Comune di residenza, avvenuta entro il 31 dicembre 2020, possono chiedere alla Questura della provincia di residenza il rilascio di un titolo di soggiorno in formato elettronico, previo appuntamento fissato tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

Documenti necessari

- Documento di identità (passaporto o documento equipollente);
- attestazione dell' iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'avvenuta iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa: autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 / o idonea documentazione comprovante la legale permanenza in Italia entro il 31 dicembre 2020;
- ricevuta di pagamento del bollettino postale di 30,46 € da versare sul conto corrente nr. 67422402 ed intestato a: Dipartimento del Tesoro del Ministero Dell'Economia e delle Finanze - Causale: Importo per il Rilascio della carta di soggiorno -
- Accordo di recesso UE/UK;
- 4 fotografie in formato tessera.

27) RILASCIO TITOLO DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD CHE SI SONO AVVALSI DELL' ACCORDO DI RECESSO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO

I familiari extracomunitari dei cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di recesso possono chiedere alla Questura della provincia di residenza il rilascio di un titolo di soggiorno in formato elettronico, previo appuntamento fissato tramite il portale Prenotafacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>).

Possono chiedere questo titolo di soggiorno anche i familiari che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 31 dicembre 2020, purché il cittadino britannico abbia ottenuto l'attestazione da cui risulti l'avvenuta iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020.

Documenti necessari

- Documento di identità (passaporto o documento equipollente);
- copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell'attestazione dell'iscrizione anagrafica del cittadino britannico rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'avvenuta iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
- documento rilasciato dall'Autorità competente del Paese di origine o provenienza attestante la qualità di familiare del cittadino britannico;
- ricevuta di pagamento del bollettino postale di 30,46 € da versare sul conto corrente nr. 67422402 ed intestato a: Dipartimento del Tesoro del Ministero Dell'Economia e delle Finanze - Causale: importo per il Rilascio della carta di soggiorno -
- Accordo di recesso UE/UK;
- 4 fotografie formato tessera.

28) COMUNICAZIONI DI OSPITALITA'

Le comunicazioni di ospitalità di cittadini extracomunitari relative al solo comune di Brescia devono essere inviate all'indirizzo pec: immig.quest.bs@pecps.poliziadistato.it o trasmesse con raccomandata a/r alla Questura di Brescia Via Botticelli nr. 2.

Le comunicazioni di ospitalità di cittadini extracomunitari relative al comune di Desenzano del Garda devono essere inviate all'indirizzo pec: comm.desenzanodelgarda.bs@pecps.poliziadistato.it o trasmesse con raccomandata a/r al Commissariato di Desenzano del Garda Via Dante Alighieri nr. 17.

Per tutti gli altri Comuni si dovranno presentare al Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza.

29) DICHIARAZIONE DI PRESENZA

Per queste dichiarazioni è possibile presentarsi in Questura senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Si rammenta che vanno comunque rispettati eventuali periodi di isolamento fiduciario disposti dal Ministro della Salute per chi entra nel nostro Paese da altre nazioni.